

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLETTI TANGHERONI, RIVOLTA, MICHELINI, COSSIGA, BERTOLINI, FALSITTA, LICASTRO SCARDINO, TAORMINA, PINTO, MONDELLO, CALIGIURI, CROSETTO, BLASI, NARO

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento europeo da parte dei cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea

Presentata il 25 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole prevedere il voto per corrispondenza, per i cittadini italiani residenti all'estero nei territori non appartenenti all'Unione europea, per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La presente proposta di legge prevede, infatti, che anche i cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, possano votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo in modo da equiparare, sotto questo profilo, le elezioni europee alle elezioni politiche e ai *referendum*.

Si tratta di una norma di civiltà giuridica, che assicura piena dignità e riconoscimento ai nostri cittadini che per varie

cause vivono all'estero e che, grazie a questa proposta di legge, si vedono riconosciuto il diritto di esprimere il voto per i rappresentanti che devono essere eletti al Parlamento europeo nei limiti e nelle forme previste per la votazione dei *referendum* dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ».

La legge citata prevede la possibilità per i nostri connazionali nei Paesi extracomunitari, iscritti nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di votare per le elezioni politiche e per i *referendum*. La proposta di legge, all'articolo 1, prevede la possibilità, per i

cittadini italiani residenti all'estero, di votare anche per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Naturalmente il voto espresso va computato ai fini della ripartizione e dell'assegnazione dei seggi nella circoscrizione elettorale in cui è ubicato il comune di

provenienza. L'articolo 2 prevede l'emana-
zione, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dei Ministri del-
l'interno e degli affari esteri, del regola-
mento di attuazione della legge. L'articolo
3 prevede la copertura finanziaria della
legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero nei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono votare per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo per corrispondenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), possono esprimere la loro preferenza per le liste e per i relativi candidati al Parlamento europeo, scegliendo tra le liste presenti nella circoscrizione elettorale che include i comuni presso i quali sono iscritti.

3. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possono esprimere la loro preferenza per le liste e per i relativi candidati al Parlamento europeo scegliendo tra le liste presenti nella circoscrizione elettorale che include i comuni di origine, loro e dei rispettivi ascendenti, fino alla terza generazione.

ART. 2.

1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

